

CONTRATTO E PENSIONI

Le ultime determinazioni dell'INPDAP



Pubblichiamo stralci della nota operativa inerente il CCNL 8 giugno 2000, dell'area della dirigenza medico - veterinaria del Servizio sanitario nazionale relativo al quadriennio 2002-2005 per la parte normativa e al biennio 2002 - 2003 per quella economica.

Analizzati i riflessi pensionistici del trattamento economico e relativi incrementi del CCNL.

Nel Supplemento Ordinario n. 182 della Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2005 è stato pubblicato il CCNL del personale dirigente medico e veterinario dipendente dalle aziende ed enti del SSN (allegato 1), relativo al quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e al biennio 2002-2003, per la parte economica. Il contratto si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari.

Al fine di semplificare la lettura, con il termine "dirigente" s'intende far riferimento a tutti i dirigenti del ruolo sanitario, medici, odontoiatri e veterinari.

Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, avvenuta il 3 novembre 2005; gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dalle Aziende ed Enti destinatari entro trenta giorni dalla medesima data di stipulazione.

Si rammenta che a decorrere dal 30

maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004 n. 138, il rapporto di lavoro dei dirigenti può essere esclusivo o non esclusivo, con facoltà di opzione entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio da esclusivo a non esclusivo e viceversa, decorrono dal 1° gennaio all'anno successivo all'opzione (cfr. note operative n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 38 del 28 ottobre 2005).

La struttura della retribuzione

La struttura della retribuzione dei dirigenti comprende il trattamento fondamentale e accessorio.

A sua volta il trattamento fondamentale si articola in:

- stipendio tabellare;
- indennità integrativa speciale, nella misura attualmente percepita, che dal 1° gennaio 2003 cessa di essere corrisposta come emolumento separato

in quanto conglobata nello stipendio tabellare;

- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- indennità di specificità medico-veterinaria;
- retribuzione di posizione minima contrattuale di parte fissa e variabile. A decorrere dal 31 dicembre 2003, compete una retribuzione di posizione minima contrattuale unificata;

- assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali. Il trattamento accessorio, invece, comprende:

- retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
- indennità d'incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'articolo 40 del CCNL 8 giugno 2000;



condizioni di lavoro, ove spettante;

- specifico trattamento economico, ove in godimento, quale assegno personale.

Da ricordare che l'indennità di esclusività costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.

Il trattamento economico dei dirigenti nel biennio 2002-2003

Ai sensi dell'articolo 35 del CCNL in esame, dal 1° gennaio 2002 lo stipendio annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 21.141,56; tale

- retribuzione di risultato;
- retribuzione legata alle particolari

annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 21.141,56; tale

Tabella 1 - Importi dello stipendio tabellare e delle altre indennità rideterminati alla data del 1° gennaio 2002 e del 1° gennaio 2003

	Dal 1° gennaio 2002 (importi in euro per 12 mensilità)	Dal 1° gennaio 2003 (importi in euro per 12 mensilità)
Stipendio tabellare	€ 21.141,56	€ 28.750,00
Indennità integrativa speciale	€ 6.618,48	Conglobata
Indennità di specificità medico-veterinaria (art. 37 comma. 2 CCNL 8/6/2000)	€ 7.746,85	Importo confermato
Indennità di specificità medico-veterinaria (art. 38 comma 2 CCNL 8/6/2000)	€ 10.329,14	Importo confermato
Indennità per incarico di direzione di struttura complessa (dirigenti assunti da 31/7/99)	€ 9.432,05	Importo confermato
Indennità di esclusività		Importi confermati
- dirigente con incarico di struttura complessa;	€ 6.523,52	
- dirigente con incarico di struttura semplice o di natura professionale, di consulenza, studio etc. con più di 15 anni di esperienza professionale;	€ 12.394,97	
- dirigente con incarico di struttura semplice o di natura professionale, di consulenza, studio etc. con esperienza professionale da 5 a 15 anni;	€ 9.094,81	
- dirigente con esperienza professionale fino a 5 anni	€ 2.253,30	

Le ultime determinazioni dell'inpdap

segue

importo

deriva da un incremento di € 70,40 lordi mensili calcolati sulla voce stipendiale di cui al CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.

Dal 1° gennaio 2003 tale emolumento

è rideterminato in € 28.750,00 annuo comprensivo dell'incremento mensile lordo di € 82,50 e dell'importo lordo mensile dell'indennità integrativa speciale di € 551,54, che da tale data cessa di essere corrisposta come elemento separato dello stipendio.

Nella tabella 1 sono indicati gli importi dello stipendio tabellare e delle altre indennità rideterminati alla data del 1° gennaio 2002 e del 1° gennaio 2003.

Da rimarcare che l'indennità di

esclusività compete solo qualora il dirigente presti la sua attività con rapporto di lavoro esclusivo.

Tutte le indennità sopra riportate sono annue, fisse e ricorrenti e sono corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità. Per effetto di quanto sopra, tali emolumenti concorrono alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 503/1992.

Tabella 2 - Stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo a orario unico

Trattamento economico annuo per 13 mensilità dal 31/12/2003	Rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo con anzianità = 5 anni	Rapporto di lavoro esclusivo con anzianità inferiore a 5 anni
Stipendio tabellare	31.145,83	31.145,83
Retribuzione di posizione minima contrattuale	5.806,93	4.746,31
Retribuzione di risultato	1.245,24	1.245,24
Retribuzione individuale di anzianità	-----	1.060,61
TOTALE	38.198,00	38.198,00

Tabella 3 - Retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo

Dirigente	Dal 1/1/2002			Dal 1/1/2003 al 30/12/2003			Dal 31/12/2003
	Fissa	Variabile	Totale	Fissa	Variabile	Totale	
Struttura complessa Istituto zooprofilattici	6.290,16	3.491,24	9.781,40	8.039,76	3.491,24	11.531,00	6.170,76
Struttura complessa: territorio	6.405,36	3.260,90	9.666,26	8.270,10	3.260,90	11.531,00	6.170,76
Struttura semplice o ex modulo funzionale ex DPR 384/1990	6.231,30	3.600,22	9.831,52	6.998,10	3.600,22	10.598,32	5.238,08
Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000	4.610,66	2.129,35	6.740,01	5.377,46	2.129,35	7.506,81	2.146,57
Equiparato	1.542,91	5.197,10	6.740,01	2.309,71	5.197,10	7.506,81	2.146,57
Inferiore a 5 anni	1.542,91	2.080,28	3.623,19	2.300,93	2.080,28	4.381,21	0,00

Tabella 4 - Retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo

Dirigente	Dal 1/1/2002			Dal 1/1/2003 al 30/12/2003			Dal 31/12/2003
	Fissa	Variabile	Totale	Fissa	Variabile	Totale	
Struttura complessa: Istituto zooprofilattici	4.352,24	1.745,62	6.097,86	5.267,07	1.745,62	7.012,69	1.652,45
Struttura complessa: territorio	4.382,24	1.630,45	6.012,69	5.382,24	1.630,45	7.012,69	1.652,45
Struttura semplice o ex modulo funzionale ex DPR 384/1990	5.041,52	1.800,11	6.841,63	5.916,19	1.800,11	7.716,30	2.356,06
Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000	3.420,89	1.064,68	4.485,57	4.295,56	1.064,68	5.360,24	0,00
Equiparato	1.771,69	2.598,55	4.370,24	2.761,69	2.598,55	5.360,24	0,00
Inferiore a 5 anni	1.601,69	1.040,14	2.641,83	2.389,32	1.040,14	3.429,46	---

Nuovi stipendi tabellari dei dirigenti: conglobamenti

Ai sensi dell'articolo 41 del CCNL in esame, a decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo a orario unico, è fissato in € 38.198,00 annui lordi.

Tale importo, come rappresentato nella tabella 2, congloba e assorbe lo stipendio tabellare annuo, comprensivo dell'intera misura dell'indennità integrativa speciale annua, di una quota della retribuzione di posizione minima contrattuale annua, di una quota della retribuzione di risultato e, per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo con anzianità di servizio inferiore a 5 anni, delle risorse della retribuzione individuale di anzianità.

Resta inteso che il trattamento economico annuo spettante al 31/12/2003, pur conglobando in parte emolumenti di natura accessoria,

Tabella 5 - Stipendio tabellare previsto per i dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo

	Dal 1/1/2002 (importi in euro per 12 mensilità)	Dal 1/1/2003 (importi in euro per 12 mensilità comprensivi dell'IIS)
Medici	13.366,67	20.413,43
Veterinari	18.576,53	26.064,29

concorre interamente alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, *lettera a)*, del Dlgs. n. 503/1992.

Per contro, la retribuzione di risultato, corrisposta quale emolumento separato solo per la parte eccedente il valore conglobato nello stipendio a decorrere dal 31/12/2003, continua ad essere valutato nella quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, *lettera b)*, del Dlgs.

n. 503/1992, se spettante.

Al riguardo si precisa che tale compenso non compete in ogni caso ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo (articolo 12, comma 2).

Retribuzione minima contrattuale dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo

Ai sensi degli articoli 37, 38, 39, 40, 42 e 43 del CCNL in esame, la retribuzione di posizione minima contrattuale fissata al 31 dicembre 2001 viene rideterminata alle scadenze e negli importi indicati nelle tabelle 3 e 4. Gli incrementi della retribuzione di posizione non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione

Tabella 6 - Rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento, ai sensi degli articoli 46, 47, 49 e 50 del CCNL 3 novembre 2005

Dirigente	Dal 1/1/2002			Dal 1/1/2003 al 30/12/2003			Dal 31/12/2003 se optanti per esclusivo
	Fissa	Variabile	Totale	Fissa	Variabile	Totale	
Struttura complessa: territorio	1.569,00	4.130,11	5.699,11	2.669,00	4.130,11	6.799,11	6.081,17
Struttura semplice o ex modulo funzionale ex DPR 384/1990	1.113,84	4.232,88	5.346,72	1.713,84	4.232,88	5.946,72	5.228,78
Incarico lett. C) art.27 CCNL 8 giugno 2000	866,46	1.398,05	2.264,51	1.466,46	1.398,05	2.864,51	2.146,57
Equiparato	866,46	1.398,05	2.264,51	1.466,46	1.398,05	2.864,51	2.146,57

delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita ai dirigenti indipendentemente dalla sua composizione storica. A decorrere dal 31 dicembre 2003, ai sensi degli articoli 42 e 43 del contratto in esame la retribuzione di posizione cessa di essere corrisposta nelle due componenti fissa e variabile, ma assume un valore unificato residuale a seguito della nuova struttura dello stipendio tabellare.

La retribuzione di posizione minima contrattuale unificata può essere decurtata fino alla misura massima del 40% qualora, a seguito di una valutazione negativa, al dirigente venga attribuito un incarico di minore valore economico complessivo.

L'attribuzione della retribuzione di posizione minima contrattuale unificata nei confronti dei dirigenti con rapporto non esclusivo presenta alcuni aspetti peculiari.

Di seguito le norme contrattuali che hanno un conseguente riflesso pensionistico:

- la nuova retribuzione di posizione unificata è pari a 0 nei confronti del dirigente cui, dopo il primo inquadramento, la retribuzione di posizione minima risulti totalmente conglobata e non sia stata attribuita la retribuzione di posizione variabile

aziendale; resta inteso che in caso di conferimento di un altro incarico la retribuzione di posizione sarà costituita interamente dalla variabile aziendale (articolo 43, comma 3);

- ai dirigenti con rapporto esclusivo che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, optino per il rapporto di lavoro non esclusivo compete la retribuzione di posizione minima contrattuale riportata nelle tabelle 3 e 4. Nei confronti degli stessi dirigenti si dovrà operare la decurtazione del 50% della retribuzione variabile aziendale, ove attribuita (articolo 43, comma 5);

- ai dirigenti neo-assunti che, dal 1° gennaio 2005, optino per il rapporto di lavoro non esclusivo non compete alcuna retribuzione di posizione. Al compimento del quinquennio e in caso di valutazione positiva compete, in presenza di altro incarico, la retribuzione di posizione costituita interamente dalla variabile aziendale (articolo 43, comma 7).

La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12; nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

In ogni caso la retribuzione di posizione sia nelle componenti fissa e variabile sia in quella unificata residuale, eccedente il valore conglobato nello

stipendio, nonché l'eventuale parte variabile aziendale incide nella quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del Dlgs. n. 503/1992.

Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento

I rapporti di lavoro a tempo definito e altri simili già indicati nell'articolo 44, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000, e ancora in essere all'entrata in vigore del contratto in esame, sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio a rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo; in caso di opzione, agli interessati viene attribuito il trattamento economico complessivo fondamentale e accessorio corrispondente al rapporto di lavoro prescelto. Sino al passaggio, al personale in esame rispetto al trattamento economico complessivo non competono i seguenti emolumenti:

- la retribuzione di risultato;
- lo specifico trattamento economico quale assegno personale per i dirigenti di II livello già a incarico



quinquennale al 30/7/1999;
 - l'indennità di incarico di struttura complessa per gli incaricati dal 31/7/1999;
 - l'indennità di esclusività.

Lo stipendio tabellare di cui all'articolo 36 del CCNL 10/02/2004, previsto per i dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo è rideterminato, tenendo conto a decorrere dal 1/1/2003 del conglobamento dell'indennità integrativa speciale, alla scadenze e negli importi riportati nella tabella 5.

A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'indennità di specificità medico-veterinaria è fissata nella misura annua

lorda di € 2.065,83 per i dirigenti già di II livello e di € 1.032,92 per gli altri dirigenti.

Tale indennità è annua, fissa e ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12; nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità (articolo 45).

Ai sensi degli articoli 46, 47, 49 e 50 del CCNL in esame, la retribuzione di posizione minima contrattuale fissata al 31 dicembre 2001 viene rideterminata alle scadenze e negli importi indicati nella tabella 6.

La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento è

conglobata nello stipendio tabellare a decorrere dal 31 dicembre 2003 solo qualora venga esercitata l'opzione per il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo (articolo 50).

Gli incrementi della retribuzione di posizione non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni ai sensi dell'articolo 47 del CCNL 8 giugno 2000, e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita ai dirigenti indipendentemente dalla sua composizione storica. La retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente

Le ultime determinazioni dell'inpdap

segue

ed è corrisposta nella misura di 1/12; nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.

Alla retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si applicano le disposizioni valide per il rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, a seconda dell'opzione esercitata.

Un'indennità particolare

Nei confronti dei dirigenti, cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in base alle vigenti disposizioni di legge, compete, a decorrere dall'entrata in vigore del contratto in esame, l'indennità Ufficiale di polizia giudiziaria mensile lorda del valore annuo di € 723,04, a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del DPR n. 616/1977 e dall'art. 3 della legge n.283/1962. Tale indennità cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno dell'incarico conferito. Date le caratteristiche di tale emolumento legate a un incarico di funzione, questo incide

nella quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, *lettera a)* del Dlgs. n. 503/1992.

Effetti dei benefici economici

Le misure degli stipendi tabellari, riportati nella presente nota operativa, hanno effetto, per gli aspetti che qui interessano, sulla tredicesima mensilità e sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato. Gli effetti sopra riportati si applicano anche alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento nonché, con riferimento al CCNL 8 giugno 2000, alle indennità di cui all'articolo 37 (IIS e indennità di specificità medico - veterinaria), agli assegni personali previsti dall'art. 38, commi 1 e 2, all'art. 43, commi 2 e 3, all'art. 40 (indennità per incarico di struttura complessa), agli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio. I benefici economici sopra richiamati, come precisato dall'art. 53, comma 3, del contratto in esame, sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale di parte economica 2002/2003. Ciò significa anche che i trattamenti pensionistici diretti relativi a cessazioni dal servizio intervenute dal

2 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 (ovvero i trattamenti pensionistici indiretti il cui evento morte si sia verificato tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2003), andranno rideterminati in corrispondenza dei nuovi importi tabellari previsti dal contratto con effetto dal 1° gennaio 2003, e 31 dicembre 2003.

Dal dettato di tale disposizione, si precisa che nella *tranche* contrattuale relativa al 1° gennaio 2003 deve essere considerato lo stipendio annuo tabellare comprensivo dell'importo dell'indennità integrativa speciale mentre per quella relativa al 31 dicembre 2003 deve essere considerata anche la quota di retribuzione di posizione, quella relativa alla retribuzione di risultato nonché, per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e con anzianità di servizio inferiore a 5 anni, la quota di RIA, in quanto voci conglobate e riassorbite in tale emolumento.

Si precisa, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2003 e dal 31 dicembre 2003 tale nuovo trattamento stipendiale deve essere utilizzato anche ai fini dell'applicazione dei benefici economici previsti a favore degli invalidi per causa di servizio di cui all'art. 39, comma 1, CCNL integrativo 10 febbraio 2004, nonché dei benefici economici ex articolo 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336, così come recepiti dal medesimo articolo 39, comma 6, CCNL integrativo 10 febbraio 2004.

TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 19 gennaio scorso, ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo sulla totalizzazione dei periodi contributivi. Il provvedimento, per il quale sono state previste risorse pari a 186 milioni, consente al lavoratore di ottenere un'unica pensione anche se ha svolto attività diverse, con iscrizione a più enti pensionistici. Con il nuovo decreto il lavoratore può "totalizzare" i diversi periodi di

iscrizioni nelle varie gestioni pensionistiche a condizione che:

- abbia almeno 20 anni di contribuzione complessivi e 65 anni di età;
- abbia 40 anni di contribuzione complessiva a prescindere dagli anni di età; tutti i periodi da totalizzare abbiano una durata di almeno 6 anni. La totalizzazione è permessa anche se con il cumulo dei vari anni di contribuzione non viene raggiunto il minimo contributivo in tutte le gestioni interessate alla

totalizzazione. Il pagamento della pensione totalizzata sarà effettuato dall'INPS. Alla totalizzazione sono particolarmente interessati coloro che, tra i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, hanno periodi di contribuzione come lavoratori dipendenti, oppure per i soggetti (co.co.co. o lavoratori a progetto) che sono iscritti alla cosiddetta "gestione separata" INPS, i cui contributi non possono essere attualmente trasferiti.